



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE



Prot. n. RA/ 32520 / DPC029

L'Aquila, 15 FEB. 2016

Circolare via PEC

Alle Amministrazioni Comunali

Alle Amministrazioni Provinciali

e p.c. All'A.N.C.I.

della Regione Abruzzo

Oggetto: Piano regionale di interventi antisismici su edifici pubblici "strategici" o "rilevanti" di cui all'OCDPC n. 293 del 26.10.2015 (annualità 2014). COMUNICAZIONI

A seguito del sisma del 6 aprile 2009, che ha interessato le provincie dell'Aquila, Pescara e Teramo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39 (cd. "Decreto Abruzzo"), ha emanato l'ordinanza n. 3907 del 13.11.2010, con la quale si avvia un programma pluriennale (2010 – 2016) in materia di prevenzione del rischio sismico. Con la citata OPCM 3907/2010 e successive ordinanze annuali, sono stati disciplinati ed assegnati contributi per interventi di prevenzione sismica relativamente alle annualità finanziarie 2010, 2011, 2012 e 2013.

La recente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26.10.2015 (di seguito OCDPC 293/2015) stabilisce le modalità di attivazione del programma nazionale e disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione sismica relativamente all'annualità 2014 di finanziamento. Al momento si è ancora in attesa dell'emanazione del relativo Decreto di finanziamento (in corso di registrazione) a cui si dovrà far riferimento per la tempistica di approvazione del programma regionale. Considerata la stretta tempistica imposta dall'OCDPC 293/2015 e la complessità delle attività istruttorie per la predisposizione del Piano in argomento, si invitano i Comuni o le Provincie interessate, a trasmettere una proposta di priorità degli edifici pubblici a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi della D.G.R. n. 1009/2008, ricadenti nel proprio ambito territoriale, per i quali sono già disponibili gli esiti della valutazione di sicurezza eseguite secondo la normativa tecnica vigente (D.M. 14.01.2008 – NTC 08).

Ai fini del finanziamento con i fondi statali in argomento, possono inoltrare richiesta i Comuni:

- Ricompresi nell'Allegato 7 alla OCDPC 293/2015 con accelerazione massima al suolo "ag" $\geq 0,125g$;
- Non ricompresi nel suddetto Allegato 7 a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'edificio, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale, risulti $\geq 0,125g$;

Sono altresì ammesse proposte di intervento su edifici scolastici pubblici solo se ospitanti funzioni "strategiche" individuate nei piani di emergenza comunali (allegare documentazione).

L'istanza di ammissione completa di tutta la documentazione di seguito indicata, dovrà pervenire allo scrivente Servizio, entro e non oltre il **30 aprile 2016**. Le istanze che perverranno oltre il termine sopra stabilito, non potranno essere inserite nel redigendo piano regionale ma saranno, comunque, valutate ed inserite negli elenchi di priorità di intervento per il piano della successiva annualità finanziaria.

La documentazione da trasmettere si compone della *Relazione tecnica conclusiva* di descrizione generale dell'opera con la valutazione e commento degli esiti delle verifiche con allegata la scheda di "Livello 2 - DPC" (disponibile on-line), da inviare in formato cartaceo debitamente sottoscritta e della relativa documentazione a supporto archiviata su CD (elaborati grafici, prove sui materiali e geologiche eseguite, modellazione e fascicolo dei calcoli della verifica, etc.). La relazione dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni sull'immobile:

- a) anno di progettazione e costruzione;
- b) volumetria complessiva dell'edificio (volumetria del nuovo edificio in caso di intervento di demolizione e ricostruzione);
- c) indice di rischio valutato secondo lo SLV (obbligatorio) ed interpretazione generale dei risultati ottenuti dalla verifica con individuazione degli elementi più vulnerabili;
- d) indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti (citare fonti ed importi) per interventi antisismici sulla medesima struttura e data di realizzazione degli stessi;
- e) proposta di intervento da realizzare (rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione in sito). A tal proposito si ricorda che nel caso di demolizione e ricostruzione la maggiore differenza tra la somma finanziata riferita al miglioramento sismico e l'importo convenzionale calcolato con i costi parametrici stabiliti dall'Ordinanza dovrà essere garantita da fondi propri del Comune. L'importo definitivo del contributo sarà ricalcolato in base alla minore tra la vecchia e la nuova volumetria da realizzare. E' inoltre consentita anche la demolizione con delocalizzazione dell'edificio in oggetto in altro sito, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggior livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza. E' ammessa la ricostruzione fuori sito senza la demolizione dell'edificio esistente solo nel caso in cui lo stesso sia vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (allegare dichiarazione).
- f) eventuale disponibilità al cofinanziamento dell'intervento (obbligatoria nel caso di presenza di porzioni di proprietà privata).

La documentazione trasmessa sarà sottoposta da parte degli Uffici regionali, al controllo di coerenza e confrontabilità dei risultati, al fine di poter inserire l'edificio verificato nella citata graduatoria regionale di priorità di intervento su edifici strategici e/o rilevanti a rischio sismico. Detta graduatoria, realizzata sulla base del valore dell'indice di rischio calcolato rispetto allo SLV, sarà utilizzata per la redazione dei programmi regionali di interventi di mitigazione del rischio sismico, in relazione all'entità ed alle tipologie di finanziamento che potrebbero rendersi disponibili nel tempo e per la prosecuzione dei programmi pluriennali attivati nelle annualità precedenti.

Le Amministrazioni e gli Enti già inseriti nei precedenti elenchi di priorità di intervento approvati in Allegato B alla Delibera n. 948 del 18.11.2015, sono esonerati dal rinnovo dell'istanza ma sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione successivamente intervenuta che modifichi quanto già trasmesso (finanziamento/esecuzione di interventi di rafforzamento, miglioramento o adeguamento sismico, cambiamento di destinazione d'uso, dismissione o alienazione dell'immobile, delocalizzazione della funzione "strategica" ai fini di protezione civile, etc.).


Infine, visto lo stato di attuazione incompleto delle verifiche su tutto il territorio regionale, si sollecitano gli Enti locali inadempienti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003, all'esecuzione di dette valutazioni della sicurezza degli immobili di proprietà aventi le caratteristiche di "strategicità" ai fini di protezione civile o "rilevanti" per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Si informa che la presente nota e la documentazione citata sono disponibili sul sito web istituzionale della Protezione Civile regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/protezionecivile nella sezione "rischio sismico".

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Maria Basi



Il Dirigente del Servizio

Ing. Carlo Giovanni

